



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI,
TRASPORTI IMPIANTI FISSI

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Procedura telematica aperta per l'affidamento della “**FORNITURA DI RICAMBI
PER AUTOBUS AZIENDALI IVECO**” - *CIG 808937074C*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, sino ad esaurimento dell'importo contrattuale, dei ricambi originali e/o di primo impianto e/o equivalenti, occorrenti per la manutenzione degli autobus IVECO della F.C.E.

Articolo 2 – Ricambi Originali

Il costruttore del veicolo normalmente specifica le caratteristiche esteriori di marcatura e confezione che indicano il ricambio originale, o quant'altro possa essere utile per la sua individuazione.

Le ditte partecipanti dovranno attenersi, alle specifiche di marcatura e confezione che identificano il ricambio come originale.

Quanto sopra a garanzia della F.C.E. e della sicurezza dell'esercizio, perché questi ricambi, in quanto originali vengono considerati idonei all'uso e, in tal senso, non viene richiesta alcuna documentazione che ne certifichi tale idoneità.

Relativamente ai ricambi originali, si presume una incidenza annuale di circa il 40% sul totale ricambi richiesti nel corso dell'anno.

Articolo 3 – Ricambi di Primo Impianto

Per ricambio di Primo Impianto, si intende quello prodotto dal fornitore della componentistica del veicolo ed utilizzato dalla Casa Madre costruttrice dell'insieme veicolo per la costruzione e/o l'allestimento del veicolo stesso.

Il costruttore del ricambio di primo impianto normalmente specifica le caratteristiche esteriori di marcatura e confezione che identificano il ricambio come primo impianto e/o quant'altro possa essere utile per la sua individuazione.

Si rammenta comunque che, anche se si tratta di ricambi di primo impianto, si farà sempre riferimento al listino dei ricambi originali e pertanto sarà cura della ditta aggiudicataria trovare il ricambio di primo impianto attinente al codice del ricambio originale indicato nell'ordine della F.C.E.

La F.C.E. si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune a garantirla.

La ditta aggiudicataria, se richiesto dalla F.C.E., dovrà consegnare, una dichiarazione del costruttore del ricambio di primo impianto, anche in fotocopia, che attesti che il ricambio di primo impianto per gli autobus di cui alla presente gara ed ove questa dichiarazione non possa essere presentata, la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, con prove documentali, che il prodotto eventualmente fornito è un ricambio di primo impianto per gli autobus IVECO oggetto di questa gara e presenti nell'allegato A.

Tutto quanto sopra a garanzia della F.C.E. e della sicurezza dell'esercizio, perché questi ricambi, in quanto di primo impianto, vengono considerati come originali e pertanto idonei all'uso e, in tal senso, non viene richiesta alcuna documentazione che ne certifichi tale idoneità.

Relativamente ai ricambi di primo impianto, si presume una incidenza annuale di circa il 30% sul totale ricambi richiesti nel corso dell'anno.

Articolo 4 – Ricambi Equivalenti

La F.C.E. richiede per tali prodotti la massima garanzia di qualità e sicurezza (almeno pari a quelle dei ricambi originali e/o di primo impianto) e pertanto l'equivalenza del/i prodotto/i dovrà essere documentata in modo idoneo ed inequivocabile.

Si rammenta comunque che, anche se si tratta di ricambi equivalenti, si farà sempre riferimento al listino dei ricambi originali e pertanto sarà cura della ditta aggiudicataria trovare il ricambio equivalente attinente al codice del ricambio originale indicato nell'ordine della F.C.E.

I ricambi equivalenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) Siano omologati da parte della Casa costruttrice del veicolo o siano ricambi per i quali il Produttore degli stessi abbia avuto l'approvazione da parte della Casa costruttrice del veicolo per l'impiego su un determinato modello di autobus, per garantire un costante ottimale utilizzo nel tempo del veicolo stesso, o siano ricambi la cui equivalenza sia documentata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) Siano prodotti da Case costruttrici che eseguono processi produttivi e di collaudo conformi alle norme UNI EN ISO 9001-2000;
- c) Siano classificati con uno specifico "codice catalogo" da parte della Casa costruttrice del veicolo o da parte del Produttore dei ricambi, che li identifica utilizzando il riferimento del "codice catalogo" attribuito dalla Casa costruttrice del veicolo. Gli stessi devono essere raggruppati per categorie omogenee di materiale; classificazione che deve essere riportata per ogni "codice catalogo" nella "tariffa ricambi" della Casa costruttrice del veicolo;
- d) Assicurino, inequivocabilmente, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale e qualitativo, la destinazione specifica ed il relativo uso sul "sistema veicolo", per il quale il particolare di ricambio è stato omologato o approvato dalla Casa costruttrice del veicolo, o la cui equivalenza sia documentata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 (come da punto a);
- e) Siano consegnati in imballi con l'indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo applicati all'origine da parte del Produttore del ricambio ed il riferimento del "codice catalogo" originale applicato dalla Casa costruttrice del veicolo.

Tali requisiti sono indispensabili in quanto:

- Trattasi di ricambi con utilizzo su organi meccanici particolarmente importanti sotto il profilo della sicurezza;
- Trattasi di ricambi con utilizzo per la manutenzione anche di complessivi ancora coperti da garanzia;
- Trattasi di ricambi con utilizzo sugli autobus per i quali si stanno ancora valutando le categorie che, in futuro, possono essere acquisite da fornitori alternativi;
- Si è nell'impossibilità di stabilire, per mancanza dei disegni esecutivi, l'equivalenza di prodotto non rientrante nei punti a), b), c), d), e) succitati.

Non è ammessa la fornitura di ricambi non omologati

Per l'esatta individuazione dei ricambi oggetto della presente gara, nonché dei relativi prezzi unitari, è stato utilizzato, come termine di riferimento, il Listino Ufficiale Ricambi Originali.

L'importo contrattuale, è pari a € 150.000,00 IVA esclusa.

Il valore della fornitura sopra indicato, non è l'importo a base di gara ma riguarda, esclusivamente, il fabbisogno aziendale di ricambi presunto per il periodo di due anni.

Pertanto la fornitura potrà essere soggetta a riduzioni anche oltre il sesto quinto, in conseguenza dell'andamento del servizio, senza che la Ditta fornitrice abbia nulla a pretendere.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata. Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei 24 mesi, la scadenza dell'appalto potrà essere prorogata dalla FCE a suo insindacabile giudizio fino comunque ad esaurimento dell'importo contrattuale.

I ricambi oggetto del presente appalto sono necessari per gli autobus IVECO in dotazione alla FCE (come risultanti dall'allegato C).

La FCE si riserva la facoltà, in presenza di motivate esigenze o di convenienza, di effettuare acquisti di materiali di ricambio al di fuori dei contratti da stipulare a seguito della presente procedura non riconoscendosi agli stessi carattere di esclusività.

Relativamente ai ricambi equivalenti, si presume una incidenza annuale di circa il 30% sul totale ricambi richiesti nel corso dell'anno.

Articolo 5 – Identificazione Tecnica del Ricambio

Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, prendono atto ed accettano quanto di seguito riportato.

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo e dovrà essere realizzato in maniera idonea e con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

Per i materiali fragili dovrà essere prevista un'apposita confezione idonea ad assicurare l'integrità della merce. Ove necessario, la merce dovrà essere consegnata in apposite casse e/o posta su idonee basi atte ad agevolarne lo scarico e la movimentazione.

La merce deteriorata per negligenza o insufficiente o mancante imballaggio sarà rifiutata a tutto danno del Fornitore.

All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovranno essere chiaramente indicati:

- Il riferimento al DDT (documento di trasporto);
- Il riferimento all'ordine di fornitura;
- La descrizione e la quantità di ogni ricambio contenuto nella confezione;
- L'indicazione del costruttore e il codice dei ricambi forniti.

Quanto sopra perché la F.C.E., sia per una corretta gestione del contratto di approvvigionamento che per il controllo di accettazione e di qualità dei ricambi, ha la necessità che i ricambi forniti dalla Ditta Aggiudicataria siano facilmente e univocamente identificabili.

A tale scopo, i ricambi oggetto della fornitura (siano essi originali, di primo impianto o di qualità equivalente) devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni, idoneamente sigillate, ed essere univocamente identificati attraverso l'indicazione del costruttore del ricambio e/o marchio del codice del particolare, fermo restando quanto disposto dalle Direttive comunitarie e Regolamenti ECE di riferimento quale ad esempio la Direttiva 2002/78/CE (Titolo), in uno dei seguenti modi:

- Marcatura del ricambio in forma indelebile e leggibile;
- Idonea etichettatura fissata al ricambio.

In via subordinata, ove non fosse possibile per la tipologia di ricambi applicare idonea etichettatura, tale etichettatura potrà essere apposta sulla scatola/confezione. I dati relativi al costruttore e/o marchio e al codice identificativo del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in gara.

In caso di difformità ovvero in assenza delle informazioni sopra indicate o di imballaggi non idonei, i ricambi forniti potranno essere rifiutati dalla F.C.E. ed ogni danno conseguente potrà essere addebitato al fornitore.

Articolo 6 - Variazioni del prezzo

Le ditte partecipanti sono esonerate dal presentare alla gara i Listini Ufficiali ma gli stessi dovranno essere forniti, in n. 2 copie, alla F.C.E. dalla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi dell'Art. 44 comma 4 della Legge 274/94 la Ditta aggiudicataria, ogni qualvolta vi sarà una variazione dei prezzi di listino o delle voci in essi contenute, assumerà il preciso impegno di fornire tempestivamente, a titolo gratuito ed in n. 2 copie, prezziari, cataloghi con relativi aggiornamenti, bollettini di informazione o CD relativi alla fornitura ad essa aggiudicata.

Tali documenti devono essere trasmessi alla F.C.E. - Ufficio Acquisti - Via Caronda, 352/A - 95128 Catania, con l'indicazione della data di entrata in vigore degli stessi, data che non potrà, in nessun caso, essere precedente a quella di trasmissione.

In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni non sarà riconosciuta alcuna variazione.

Articolo 7 - Durata

La durata dell'appalto è commisurata all'esaurimento dell'importo contrattuale pari ad € 150.000,00 IVA esclusa.

Articolo 8 - Luoghi di consegna

La fornitura del materiale dovrà essere effettuata, dalle ore 07:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, franco i magazzini e/o officine della F.C.E., indicati nell'ordine, e sarà accettata con riserva di controllare la quantità e qualità di essa.

Articolo 9 - Oneri relativi al trasporto della merce ed alla consegna

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del fornitore.

Le spese di imballaggio, di trasporto ed ogni altra eventuale connesse con le spedizioni sono a carico del fornitore il quale, pertanto, deve effettuare le consegne, libere da ogni onere, presso i depositi indicati nel presente capitolato.

Gli imballaggi devono rispondere alle norme vigenti in relazione alla natura dei materiali oggetto dell'appalto.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla F.C.E. il diritto di rifiutare i beni a tutto danno del fornitore.

Sono a carico del fornitore tutti gli adempimenti fiscali e tributari connessi con la fornitura.

La ditta aggiudicataria è obbligata:

- se fornisce ricambi originali, a consegnare gli stessi imballi originali e con riferimenti originali;
- se fornisce ricambi di primo impianto, a consegnare gli stessi imballi di primo impianto e con riferimenti originali;
- se fornisce ricambi equivalenti agli originali, a consegnare gli stessi in imballi con l'indicazione del marchio e del "codice catalogo" identificativo applicati all'origine da parte del Produttore del ricambio ed il riferimento dei codici originali della casa costruttrice dei gruppi di materiali richiesti dalla F.C.E..

L'intera consegna dovrà, altresì, essere corredata da elenco riepilogativo con categorici disposti in ordine progressivo.

La consegna della merce dovrà essere effettuata con automezzi di proprietà del fornitore o da esso noleggiati.

Articolo 10 - Richieste di fornitura e tempi di consegna

La fornitura di cui all'oggetto avverrà, di norma, con ordini emessi di volta in volta, dall'Ufficio Acquisti della F.C.E.

Nell'emissione dell'ordine, sarà cura della F.C.E. stabilire se i ricambi da fornire debbano essere originali, primo impianto o equivalenti.

Possono prevedersi forniture d'urgenza con ordini che saranno emessi di volta in volta in funzione delle necessità.

Le richieste di fornitura saranno fatte attraverso ordine scritto da darsi in qualunque giorno della settimana, escluso il Sabato, la Domenica ed i giorni festivi.

Ogni richiesta dovrà essere assolta:

- a) non oltre cinque giorni per le richieste urgenti,
- b) non oltre dieci giorni per le richieste normali, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine.

Come data di consegna s'intende quella di ricevimento del materiale presso il Magazzino della F.C.E., destinatario della fornitura.

Le richieste di ricambi aventi carattere d'urgenza potranno raggiungere un importo complessivo annuo non superiore al venti per cento dell'ordinato totale annuo, senza che la ditta abbia nulla a pretendere per i servizi offerti.

Ogni qualvolta sarà inoltrata richiesta di fornitura sarà specificato se trattasi di "ORDINE NORMALE" o di "ORDINE URGENTE".

La consegna della merce dovrà essere effettuata con automezzi di proprietà del fornitore o da esso noleggiati, dotati di pedana o piattaforma idraulica per lo scarico.

Articolo 11 - Penalità

La merce dovrà essere consegnata nei magazzini aziendali nei termini indicati nel precedente articolo.

In caso di ritardo o mancata consegna della merce per causa imputabile al fornitore e al vettore, quando questi sarà persona diversa dal fornitore, la F.C.E., per quanto necessario, potrà avvalersi di fornitori disponibili sulla piazza o altrove ed addebitare eventuali differenze di prezzo ed eventuali maggiori oneri alla ditta aggiudicataria.

La F.C.E., inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penalità pari al 1% del valore della fornitura consegnata in ritardo, per ogni giorno di ritardo oltre i termini di consegna stabiliti.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre i 20 (venti) giorni, la F.C.E. avrà la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione senza bisogno di diffida o altro provvedimento amministrativo.

Gli importi delle penali che dovranno eventualmente applicarsi saranno trattenuti dalle fatture emesse a pagamento o, in mancanza, dalla cauzione definitiva.

Restano salve le eventuali ulteriori azioni di risarcimento danni.

Articolo 12 – Divieto di subappalto

E' vietato il subappalto totale o parziale della fornitura alla quale il presente Capitolato si riferisce, qualora la ditta non lo abbia espressamente indicato in sede di gara.

Qualora ciò si verificasse, la FCE avrà diritto, di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'appaltatore.

Articolo 13 - Garanzia dei ricambi

Il fornitore s'impegna a fornire esclusivamente ricambi che hanno i requisiti precisati nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Il fornitore s'impegna a fornire ricambi sicuri ai sensi della definizione dell'art. 2 del D. Lgs. 115 del 17.3.1995.

Il fornitore deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e mal funzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, per 12 (dodici) mesi dalla data di effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia, il fornitore è, pertanto, obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti.

Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti presentano difetti anche ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 224 del 24.5.1988, il fornitore è tenuto alla sostituzione del prodotto difettoso con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi e previste dal citato DPR n. 224/1988.

Il fornitore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 15 (quindici) giorni dalla data della lettera della F.C.E. con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli.

Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non sarà sufficiente, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

A garanzia di tali obblighi la FCE può applicare le penali, secondo gli importi e le modalità di cui al precedente articolo 11.

Articolo 14 - Garanzia di buon funzionamento dei ricambi forniti

Il fornitore, stipula una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti, conforme al modello standard elaborato dall'ANIA, a favore della FCE, con la quale viene estesa, ai sensi delle vigenti leggi in materia, la copertura assicurativa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive.

Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo e dovuti al "fermo veicolo", provocati dall'uso dei ricambi forniti.

Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva delle condizioni di qualità e sicurezza richieste dal presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.

Articolo 15 – Pagamenti

La fatturazione relativa alla fornitura dei ricambi consegnati ai magazzini F.C.E. dovrà avvenire con riferimento ad ogni singola bolla di consegna e dovrà riportare gli estremi dell'ordine.

Le stesse al fine di poter essere accettate nonché liquidate dovranno essere trasmesse in formato elettronico ai sensi del DM 55/2013 che disciplina i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; altresì si rammenta che il codice univoco da inserire nelle fatture è quello dell'Ufficio Approvvigionamenti della F.C.E.: **BLO5HW**.

Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento con il mezzo che sarà indicato nella stessa, salvo contestazioni. Nel caso di contestazione sulla corrispondenza delle prestazioni contrattuali alle condizioni pattuite o per qualsiasi altro motivo, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato a contestazione definita.

Il codice C.I.G., assegnato all'appalto, deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e dalla Fornitrice, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessati al rapporto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 la fornitrice, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge sud-detta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti, comunque, potranno essere effettuati solo dopo che la FCE avrà acquisito il DURC della Società ed il nulla osta dell'agente della riscossione.

Nel caso di ritardo nel pagamento, saranno corrisposti dalla F.C.E., se richiesti dalla ditta aggiudicataria, gli interessi di mora che decorreranno dal 31° giorno dalla data di emissione della fattura, al tasso ufficiale di sconto in vigore al giorno di scadenza della fattura stessa.

Resta, in ogni modo, inteso e convenuto che il ritardo nel pagamento delle fatture non costituirà diritto per la ditta aggiudicataria di sospendere la consegna dei prodotti richiesti.

La decisione unilaterale di sospendere le consegne dei prodotti da parte della Ditta aggiudicataria, per le motivazioni di cui al comma precedente, costituirà motivo, per la F.C.E., per la revoca immediata della fornitura, salvi i danni derivanti per la cessazione delle consegne dei prodotti richiesti.

Articolo 16 - Deposito cauzionale definitivo

La Cauzione Definitiva dovrà essere calcolata nella misura, forme e modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; resta inteso che a tale importo potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la stessa dovrà avere una validità pari all'interno periodo contrattuale.

Esso, pertanto, va reintegrato ogni qualvolta la F.C.E. operi prelievi per fatti connessi con l'elusione del contratto.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla lettera di comunicazione, al

riguardo, della F.C.E., sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste dal successivo art. 17.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

La F.C.E. può risolvere "ipso iure" il contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, così come espressamente previsto dal precedente articolo;
- b) in caso di cessione della ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- c) in caso di subappalto non espressamente autorizzato dalla F.C.E.

Nel caso di risoluzione la F.C.E. provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati, alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 18 - Foro competente

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Catania.